

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 08326/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8326 del 2025, proposto da

Angela Filippi, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Masi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Giulia Verona, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Naso, Cinzia Ganzerli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della graduatoria del concorso ex DDG MIM n. 12528/2023 per l'accesso ai ruoli statali del personale docente della scuola secondaria secondo grado, classe di concorso A011 "Discipline letterarie e latino" relativa all'Emilia Romagna,

approvata dall'URS Friuli-Venezia Giulia con il DDG n. 12528 del 12/8/2024, per la parte in cui non viene riconosciuto alla ricorrente il diritto alla riserva dei posti prevista dall'art. 9 bis del d.l. n. 44/2023 convertito nella legge n. 74/2023;

- della comunicazione dell'URS Friuli-Venezia Giulia - Ufficio III, inviata alla ricorrente in data 18/09/2024, nella quale l'USR sostiene che “il bando di concorso DDG 2575/2023 art. 10 comma 5 prevede che la riserva eventualmente posseduta debba essere dichiarata nella domanda di partecipazione. Dalla domanda presentata della S.V. non risulta alcuna dichiarazione in merito al possesso di titolo di riserva”;

- nonché per l'annullamento, per quanto occorrer possa, dell'art. 10 comma 5 del Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 2575 del 06/12/2023, per la parte in cui doveva essere interpretato nel senso di ritenere non sufficiente, per il riconoscimento del diritto alla riserva dei posti ex art. 9 bis d.l. n. 44/2023 convertito nella legge n. 74/2023, l'allegazione della relativa documentazione alla domanda di partecipazione al concorso e necessaria la relativa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso;

- nonché per l'annullamento di tutti gli atti comunque connessi con i precedenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Giulia Verona e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa

relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito ex art. 12 *bis*, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;

2. Considerato che ai sensi dell'art. 12 *bis* comma 4 d.l. n. 68/22, sono parti necessarie del presente giudizio anche il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR e la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

3. Ritenuto, quindi, necessario, ai sensi dell'art. 12 *bis* citato, ordinare la notifica del ricorso anche nei confronti delle predette Amministrazioni nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito della prova dell'avvenuta notifica nei successivi cinque giorni;

4. Visto l'elevato numero delle parti interessate;

5. Ritenuto, pertanto, di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'Amministrazione, con i termini e le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

6. Ritenuto, infine, di chiedere all'Amministrazione resistente chiarimenti scritti sui fatti di causa e di assegnare alla stessa il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per eseguire l'incombente istruttorio con l'avvertimento che il mancato adempimento potrà essere valutato ai sensi dell'art. 64, c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- dispone la notifica alle Amministrazioni di cui in motivazione,
- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per "pubblici proclami" nei termini e con le modalità di cui in motivazione,
- dispone l'incombente istruttorio di cui in motivazione assegnando all'Amministrazione resistente il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione

della presente ordinanza per eseguire con l'avvertimento che il mancato adempimento potrà essere valutato ai sensi dell'art. 64, c.p.a.;

- rinvia all'udienza pubblica del 26 gennaio 2027.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Maria Rosaria Oliva, Referendario

Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Francesca Dello Sbarba

IL PRESIDENTE

Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO